

**REGOLAMENTO (CE) N. 652/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 23/2001 recante misure speciali in deroga ai regolamenti (CE) n. 800/1999, (CEE) n. 3719/88, (CE) n. 1291/2000 e (CEE) n. 1964/82 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 33, paragrafo 12, e l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito ai casi di encefalopatia spongiforme bovina, le misure sanitarie adottate dalle autorità di alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni comunitarie di bovini e di carni bovine hanno recato grave pregiudizio agli interessi economici degli esportatori.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 23/2001 della Commissione⁽²⁾ sono state adottate misure volte ad attenuare alcune conseguenze gravi che derivano da questa situazione.
- (3) Le misure di protezione sanitaria adottate da alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni provenienti dalla Comunità sono tuttora in vigore e sono state in alcuni casi rafforzate.
- (4) Le conseguenze negative che ne derivano per gli esportatori comunitari vanno limitate con la proroga di alcuni termini.
- (5) Visti gli sviluppi della situazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 2

1. Su richiesta del titolare, i titoli di esportazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1445/95 e domandati entro il 20 febbraio 2001, esclusi quelli la cui

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 3 del 6.1.2001, pag. 7.

validità è scaduta prima del 1° novembre 2000, sono annullati e la cauzione attinente è svincolata.

2. Su richiesta dell'esportatore ed in relazione ai prodotti per i quali entro il 20 febbraio 2001:

- le formalità doganali di esportazione sono state espletate o che sono stati assoggettati ad uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, il termine di 60 giorni per lasciare il territorio doganale della Comunità previsto all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 3719/88 o all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000 nonché all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 è portato a 210 giorni. La proroga è tuttavia limitata al 31 dicembre 2001,
- le formalità doganali di esportazione sono state espletate, ma che non avevano ancora lasciato il territorio doganale della Comunità o che erano stati assoggettati ad uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'esportatore rimborsa le restituzioni eventualmente pagate in anticipo e le varie cauzioni connesse a tali operazioni vengono svincolate,
- le formalità doganali sono state espletate e che avevano lasciato il territorio doganale della Comunità, possono esservi reintrodotti e immessi in libera pratica nella Comunità. In tal caso l'esportatore rimborsa ogni restituzione pagata in anticipo e le varie cauzioni connesse a tali operazioni vengono svincolate,
- le formalità doganali sono state espletate e che avevano lasciato il territorio doganale della Comunità, possono esservi reintrodotti per essere sottoposti ad un regime sospensivo, in zona franca o in deposito franco o in un deposito doganale per non più di 120 giorni, prima di raggiungere la loro destinazione finale senza rimettere in causa il pagamento della restituzione per la destinazione finale effettiva o la cauzione relativa al titolo.

Articolo 3

Su richiesta dell'esportatore e in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, qualora le formalità doganali di esportazione o le formalità relative all'assoggettamento ad uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 non siano state espletate entro il 20 febbraio 2001 per il quantitativo totale di carni indicato nell'attestato di